

CAPITOLO XVI

ATTIVITÀ SUBACQUEA

Come previsto nell'art. 9 del “**Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Viverone**” nello svolgere **attività subacquea** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- b) qualora venga utilizzata un'unità di appoggio questa deve inalberare l'apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre ad un raggio di 50 metri dall'unità di appoggio;
- c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
- d) è vietato praticare immersioni nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;
- e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica;
- f) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, corridoi di navigazione, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti appartenenti alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza ed alle Forze dell'Ordine, nell'esercizio dei compiti d'istituto.

3. divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) non si applicano nell'esercizio di attività professionali, debitamente autorizzate, dal Settore regionale Navigazione interna e Merci.